

ALLEGATO 3

**CIRCOLARE N. 217 DEL 5 AGOSTO 1996 “MANUALE PER LA COMPILAZIONE
DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI, PER
GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER GLI IMEL”
12° AGGIORNAMENTO**

BANCA D'ITALIA

**Manuale per la compilazione delle
Segnalazioni di Vigilanza per gli
Intermediari Finanziari, per gli
Istituti di pagamento e per gli IMEL**

Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – ~~112~~^o aggiornamento del ~~16-XX luglio-XX 2014~~²⁰¹³

INDICE

Avvertenze generali

1. Premessa	1
2. Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni	2
2.1 Segnalazioni degli intermediari finanziari	2
2.2 Segnalazioni degli Istituti di pagamento e degli IMEL	5
3. Schemi delle segnalazioni.....	6
4. Distribuzione per area e per comparti di attività economica	7
5. “Residenti-Non Residenti” e “Euro-Valuta”	8
6. Vita residua.....	8
7. Qualità del credito.....	21
8. Factoring	29
9. Altre cessioni di crediti.....	31
10. Leasing finanziario	32
11. Credito al consumo	33
12. Servizi di pagamento e moneta elettronica	34
12.1 Carte di credito	34
12.2 Carte di debito	35
12.3 Money transfer	35
12.4 Conto di pagamento.....	35
12.5 Moneta elettronica.....	35
13. Attività di merchant banking	36
14. Rapporti con imprese del gruppo.....	36
15. Fondi di terzi in amministrazione	36
16. Operazioni in “Pool”.....	38
17. Attività proprie e cedute non cancellate.....	39
18. Codice operazione di cartolarizzazione e attività di servicing.....	39
19. Finalità del credito	39
20. Tipo scaduto.....	40
ALLEGATO A - Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni degli Intermediari finanziari	41

ALLEGATO B - Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni degli Istituti di pagamento	42
ALLEGATO C - FAC-SIMILE DI Lettera di attestazione	43

Sezione I
DATI PATRIMONIALI

Sottosezione 1 - Attivo	I.1.1
Sottosezione 2 - Passivo	I.2.1

Sezione II
ALTRE INFORMAZIONI

Sottosezione 1 - Leasing	II.1.1
Sottosezione 2 - Factoring e altre cessioni	II.2.1
Sottosezione 3 - Credito al consumo	II.3.1
Sottosezione 4 - Garanzie e impegni	II.4.1
Sottosezione 5 - Altre attività finanziarie	II.5.1
Sottosezione 6 - Rapporti con società del gruppo	II.6.1
Sottosezione 7 - Cartolarizzazioni	II.7.1
Sottosezione 8 - Qualità e flussi	II.8.1
Sottosezione 9 - Dati integrativi	II.9.1
Sottosezione 10 - Saldi medi	II.10.1
Sottosezione 11 - Vita residua – Parte prima - Rischio di liquidità –	II.11.1.1
Sottosezione 11 - Vita residua – Parte seconda – Rischio di tasso di interesse	II.11.2.1
Sottosezione 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica	II.12.1
Sottosezione 13 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in <i>default</i>	II.13.1

Sezione III
DATI DI CONTO ECONOMICO

Sottosezione 1 - Componenti negativi di reddito	III.1.1
Sottosezione 2 - Componenti positivi di reddito	III.2.1
Sottosezione 3 - Altre informazioni	III.3.1

Sezione IV

PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

Sottosezione 1 - Patrimonio di vigilanza.....	IV.1.1
Sottosezione 2 - Rischio di credito e di controparte.....	IV.2.1
Sottosezione 3 - Determinazione della posizione netta in cambi.....	IV.3.1
Sottosezione 4 - Grandi rischi.....	IV.4.1
Sottosezione 5 - Rischio operativo.....	IV.5.1
Sottosezione 6 - Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa.....	IV.6.1
Sottosezione 7 - Posizione patrimoniale.....	IV.7.1

Sezione V

DATI DI FINE ESERCIZIO

INDICE

AVVERTENZE GENERALI

1. PREMESSA

La presente circolare contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento (di seguito IP) e degli istituti di moneta elettronica (di seguito IMEL) costituiti in forma societaria (di seguito IP o IMEL puri) ovvero costituiti come patrimoni destinati da soggetti non finanziari (di seguito IP o IMEL ibridi non finanziari) ⁽¹⁾.

Le regole di compilazione sono orientate a strutturare il flusso dei dati in maniera conforme alle esigenze informative della Banca d'Italia. Esse, pertanto, non riguardano la formazione del piano dei conti aziendale, le modalità di tenuta della contabilità interna e di redazione del bilancio d'esercizio, che sono rimesse ad autonome decisioni della società nel rispetto della normativa vigente. Indipendentemente, quindi, dalla specifica conformazione dei piani dei conti aziendali, le informazioni vanno ricondotte nelle segnalazioni secondo la logica che impronta la struttura e il contenuto delle singole voci.

La significatività dei dati presuppone peraltro che, nell'ambito del sistema informativo interno e, segnatamente, nell'ordinamento contabile, gli atti gestionali siano rilevati in modo tempestivo e puntuale. L'azienda deve disporre di appositi strumenti informativi che consentano il raccordo tra la contabilità interna e i dati trasmessi alla Vigilanza.

Tutte le informazioni richieste devono essere riferite alla situazione in essere alla data di riferimento (anche se giorno festivo o non lavorativo) delle segnalazioni.

I dati sono espressi in unità di Euro. Gli arrotondamenti devono essere effettuati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi ⁽²⁾.

La segnalazione si compone delle seguenti sezioni informative:

- Sezione I "Dati patrimoniali";
- Sezione II "Altre informazioni";
- Sezione III "Dati di conto economico";
- Sezione IV "Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali";
- Sezione V "Dati di fine esercizio".

¹ Le informazioni relative ai patrimoni destinati costituiti da intermediari finanziari (c.d. "ibridi finanziari") sono ricomprese all'interno delle segnalazioni trasmesse da tali intermediari.

² Qualora a seguito degli arrotondamenti operati con riferimento alle singole voci e sottovoci emergano differenze nei "Dati patrimoniali" (tra il totale delle voci dell'attivo e quello delle voci del passivo) oppure nei "Dati di conto economico" (tra il valore delle voci di costo e quello delle voci di ricavo), la necessaria quadratura va realizzata utilizzando, rispettivamente, le sottovoci 52034.06 "altre attività: altre", 52070.10 "altre passività: altre", 52470.12 "altri oneri di gestione: altri" e 52512.10 "altri proventi di gestione: altri".

Le Sezioni III e V nonché i dati della sezione II inviati con periodicità semestrale, vanno compilati applicando i principi contabili internazionali IAS/IFRS nonché le disposizioni contenute nel Regolamento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio.

La sottosezione II.13 va compilata applicando le disposizioni contenute nella Circolare 284 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*”.

Le Sezioni I, II ⁽¹⁾ e IV vanno compilate applicando le regole contenute nella presente circolare. In assenza di specifiche istruzioni, per la compilazione delle presenti segnalazioni si deve fare riferimento ai criteri seguiti dagli enti segnalanti ai fini della redazione del bilancio d'esercizio. I dati contenuti nelle Sezioni I e II sono riferiti, di regola, alla situazione in essere (valore contabile) nell'ultimo giorno del periodo considerato.

Ove non diversamente specificato, le voci e sottovoci relative a rapporti attivi vanno segnalate al netto delle eventuali svalutazioni.

L'ente segnalante provvede – utilizzando il periodo intercorrente tra la data di riferimento delle segnalazioni e quella di invio delle stesse – all'imputazione nelle pertinenti poste della segnalazione di eventuali partite sospese alla fine del periodo di riferimento, al fine di ridurre al minimo l'esistenza di voci della specie.

2. TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

2.1 Segnalazioni degli intermediari finanziari

Gli intermediari finanziari neocostituiti sono tenuti a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese di inizio della loro operatività.

Le segnalazioni si effettuano con periodicità trimestrale, con riferimento al 31/3, 30/6, 30/9, 31/12, ad eccezione dei “dati di conto economico” aventi periodicità semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre) nonché dei “dati di fine esercizio” e delle informazioni contenute nella sottosezione II.13 aventi periodicità annuale.

Fanno eccezione, altresì, le seguenti voci della Sezione II “Altre informazioni” che sono inviate con frequenza mensile entro il ~~giorno 12°~~ **giorno lavorativo successivo alla data di riferimento** ~~25 del mese successivo a quello di riferimento~~:

- 58081 “Cancellazioni di attività finanziarie – attività di servicing”;
- 58208 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”;

¹ Con esclusione delle informazioni aventi periodicità semestrale e della sottosezione II.13.

AVVERTENZE GENERALI

- 58210 “Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”;
- 58212 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia - attività di servicing”;
- 58214 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM - attività di servicing”;
- 58216 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing”;

Le informazioni di cui alla sottosezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica” sono prodotte unicamente dagli IP e dagli IMEL (“puri”, “ibridi finanziari” e “ibridi non finanziari”).

Con riferimento alle Sezioni I e II ⁽¹⁾, nei casi in cui nelle regole di compilazione di una voce o sottovoce è indicato il riferimento a una voce o a una sottovoce del bilancio, tale riferimento non implica necessariamente la segnalazione del medesimo importo, ma sta ad indicare che il contenuto della segnalazione va determinato secondo gli stessi criteri di redazione della corrispondente voce o sottovoce di bilancio.

L’invio delle segnalazioni va effettuato secondo il seguente calendario (cfr. anche l’allegato A):

- per le sezioni I “Dati patrimoniali” ⁽²⁾ e II “Altre informazioni” ⁽³⁾, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento;
- per la sottosezione II.13 “Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*”, entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento;
- per la sezione III “Dati di conto economico” ⁽⁴⁾, entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per la segnalazione relativa al primo semestre

¹ Con esclusione delle informazioni aventi periodicità semestrale e della sottosezione II.13.

² Con riferimento alla Sezione I “Dati patrimoniali”, gli intermediari che non hanno costituito patrimoni destinati rilevano l’attributo informativo “patrimonio destinato/azienda” segnalando il valore “azienda”; gli IP e IMEL ibridi finanziari valorizzano l’attributo in questione a seconda che l’importo da segnalare nelle singole voci sia riferito al patrimonio destinato ovvero all’azienda.

³ Ad eccezione delle informazioni aventi periodicità semestrale e di quelle contenute nella sottosezione II.13.

⁴ Con riferimento alla Sezione III “Dati di conto economico”, gli intermediari che non hanno costituito patrimoni destinati rilevano l’attributo informativo “patrimonio destinato/azienda” segnalando il valore “azienda”; gli IP e IMEL ibridi finanziari valorizzano l’attributo in questione a seconda che l’importo da segnalare nelle singole voci sia riferito al patrimonio destinato ovvero all’azienda.

AVVERTENZE GENERALI

(25 settembre) ed entro il 5° giorno del quarto mese successivo alla fine del periodo di riferimento per la segnalazione relativa all'intero esercizio ⁽¹⁾ (5 aprile);

- per la sezione IV “Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali”, entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni riferite al 30 giugno e al 31 dicembre (rispettivamente entro il 25 settembre e 25 marzo) ed entro 25 giorni dalla data di riferimento per quelle riferite al 30 settembre e al 31 marzo (rispettivamente entro il 25 ottobre e 25 aprile);
- per la sezione V “Dati di fine esercizio”, entro il 5° giorno del quarto mese successivo a quello della effettiva chiusura dell'esercizio. Tale sezione ha lo schema identico a quello della sezione I, seppure le voci contabili hanno una diversa codifica (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

Le voci della sezione II aventi periodicità semestrale vanno inviate esclusivamente con riferimento alle date contabili 30/6 e 31/12 e con termini di invio posticipati (entro, rispettivamente, il 25 settembre e il 5 aprile). Le voci in questione sono le seguenti:

- 52120 (Rettifiche di valore su crediti per leasing finanziario);
- 52170 (Esposizioni per factoring: rettifiche di valore complessive);
- 52174 (Crediti per factoring: esposizioni nette rilevanti verso i cedenti);
- 52178 (Operazioni di factoring con soggetti connessi: rettifiche di valore complessive);
- 52182 (Maturity factoring: rettifiche di valore complessive);
- 52186 (Esposizioni derivanti da altre cessioni: rettifiche di valore complessive);
- 40756 (Altre cessioni di crediti - crediti deteriorati: rettifiche di valore complessive);
- 40758 (Altre cessioni di crediti - crediti deteriorati: dinamica delle rettifiche di valore);
- 52212 (Credito al consumo: ammontare delle rettifiche di valore effettuate);
- 46442 (Utilizzi fraudolenti delle carte di credito presso esercizi convenzionati con l'ente segnalante);
- 46444 (Utilizzi fraudolenti delle carte di credito);
- 58670 (Utilizzi fraudolenti: carte di debito)
- 58675 (Utilizzi fraudolenti di moneta elettronica)
- [58735 \(Versamento contante presso ATM\)](#)
- 52264 (Crediti per avvenuta escussione di garanzie rilasciate: rettifiche di valore);

¹ I citati termini di invio si applicano anche agli intermediari che chiudono il bilancio a date diverse dal 31 dicembre.

AVVERTENZE GENERALI

- 52280 (Partecipazioni di merchant banking: rettifiche di valore);
- 52282 (Partecipazioni di merchant banking: riprese di valore);
- 52288 (Crediti per altri finanziamenti: rettifiche di valore);
- 52292 (Altri crediti: rettifiche di valore);
- 52298 (Attività a rischio proprio su fondi pubblici in amministrazione: rettifiche di valore);
- 52363 (Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa in sofferenza);
- 52365 (Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa incagliate);
- 52367 (Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa scadute deteriorate);
- 52369 (Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa ristrutturate);
- 52380 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su sofferenze per cassa);
- 52382 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su partite incagliate per cassa);
- 52384 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su esposizioni creditizie per cassa scadute);
- 52386 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su esposizioni creditizie per cassa ristrutturate);
- 52388 (Variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: in sofferenza);
- 52390 (Variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: altre);
- 52392 (Variazioni delle garanzie rilasciate non deteriorate);
- 52376 (Rettifiche di valore complessive);
- 40728 (Esposizioni creditizie garantite);
- 52396 (Esposizioni creditizie scadute non deteriorate);
- 52515 (Finanziamenti relativi ai servizi di pagamento: rettifiche di valore).

L'allegato A presenta uno schema di sintesi dei termini di invio delle segnalazioni degli intermediari.

2.2 Segnalazioni degli istituti di pagamento e degli IMEL

Gli istituti di pagamento e gli IMEL neocostituiti sono tenuti a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese di inizio della loro operatività.

AVVERTENZE GENERALI

Gli istituti di pagamento e gli IMEL ⁽¹⁾ trasmettono le segnalazioni contenute nelle Sezioni I, III, IV e V con le medesime tempistiche e modalità degli intermediari finanziari.

Gli istituti di pagamento e gli IMEL a operatività limitata inviano esclusivamente i dati relativi al patrimonio di vigilanza.

Con riferimento alla Sezione II “Altre informazioni”, gli istituti di pagamento e gli IMEL inviano i dati di cui alla sottosezione 12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica” nonché, coerentemente con la loro operatività, ulteriori voci ricomprese in altre sottosezioni della medesima Sezione (gli IP e gli IMEL puri e ibridi non finanziari non inviano la sottosezione 11 “Vita residua”).

Per alcune voci contenute nella Sottosezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica” è previsto l’invio con cadenza semestrale ovvero annuale ⁽²⁾.

L’allegato B presenta uno schema di sintesi dei termini di invio delle segnalazioni degli istituti di pagamento.

*

*

*

Per quanto riguarda le modalità tecniche di redazione e trasmissione delle segnalazioni da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli IMEL si rinvia alle disposizioni emanate dal Servizio Rilevazioni ~~ed Elaborazioni~~ Statistiche (RST) ~~(R.E.S.)~~.

Allo scopo di attestare la rispondenza dei dati segnalati a quelli della contabilità aziendale, gli enti segnalanti trasmettono alla Banca d’Italia ⁽³⁾ una comunicazione sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal presidente del collegio sindacale (o di altro organo equipollente), dal direttore generale e dal dirigente preposto/capo contabile redatta secondo il fac-simile di cui all’allegato C. Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

I quesiti sulle istruzioni contenute nel presente manuale vanno inviati al Servizio ~~Normativa e Politiche di Vigilanza~~ ~~Regolamentazione e analisi macroprudenziale~~ – Divisione Bilanci e segnalazioni, Via Nazionale 91, 00184 Roma. I quesiti sulle

¹ Ai fini delle segnalazioni di cui alle Sezioni I “Dati patrimoniali, III “Dati di conto economico, IV “Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali” e V “Dati di fine esercizio” per “istituti di pagamento” e “IMEL” si intendono gli istituti di pagamento e gli IMEL puri nonché quelli ibridi non finanziari. Ai fini della segnalazione delle informazioni di cui alla Sezione II “Altre informazioni”, sono ricompresi tra gli istituti di pagamento e gli IMEL anche quelli ibridi finanziari.

² In particolare, vanno inviate con cadenza semestrale le seguenti voci: 46436, 46440, 46442, 46444, 46464, 46468, 52232, 46545, 46550, 58555, 58595, 58620, 58630, 58640, 58650, 58670, 58675. Sono invece da inviare con cadenza annuale le seguenti voci: 46452, 46456, 46460, 3229, 58590, 58607, 58610.

³ La lettera va inviata alla Filiale territorialmente competente ovvero all’Amministrazione Centrale a seconda della ripartizione delle competenze di vigilanza sull’intermediario.

istruzioni di tipo tecnico e gestionale per l'invio e per il trattamento dei dati sono indirizzati alla Banca d'Italia – Servizio **Rilevazioni Statistiche R.E.S.**, Via Nazionale 91, 00184 Roma.

3. SCHEMI DELLE SEGNALAZIONI

Dal punto di vista strutturale gli schemi segnaletici prevedono una organizzazione interna dei dati per livelli gerarchici decrescenti, i quali sono definiti in base all'oggetto trattato.

I livelli gerarchici delle informazioni sono i seguenti:

- la sezione;
- la sottosezione;
- la voce;
- la sottovoce;
- gli attributi informativi.

Le sezioni rappresentano l'area informativa principale e sono a loro volta suddivise in più componenti informative di secondo livello denominate sottosezioni.

Le sottosezioni sono formate da un insieme di dati elementari: le voci e le sottovoci, che costituiscono le unità informative di base dell'intera organizzazione.

Ogni voce esprime una forma tecnica o un insieme di forme tecniche.

Le voci si scompongono a loro volta in una pluralità di sottoaggregati (le sottovoci), i quali costituiscono articolazioni della medesima forma tecnica o del medesimo insieme di forme tecniche.

A corredo delle voci e delle sottovoci sono previsti alcuni attributi informativi la cui funzione è quella di qualificare il contenuto segnaletico delle unità informative di base (le voci e le sottovoci).

L'indicazione dettagliata degli attributi da fornire per ciascuna voce o sottovoce è contenuta nelle regole di compilazione del presente Manuale nonché nelle istruzioni tecniche emanate dalla Banca d'Italia – Servizio **RSTR.E.S.** (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

4. DISTRIBUZIONE PER AREA E PER COMPARTI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

La distribuzione per area geografica e la settorizzazione per comparti di attività economica delle controparti contrattuali qualificano l'attività prevalente svolta da coloro che pongono in essere rapporti con gli enti segnalanti.

Se, invece, nei confronti del terzo beneficiario la capofila agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza, la ripartizione “pro-quota” si applica soltanto ai partecipanti diversi dalla capofila stessa, che è invece tenuta a segnalare tra i propri impegni l’intero importo del credito di firma, essendo questo il rischio effettivamente a suo carico.

Criteri identici vanno adottati per tutte le altre segnalazioni riguardanti tali crediti di firma in pool rilasciati sulla base di un mandato senza rappresentanza. Fanno eccezione soltanto le voci relative alla settorizzazione (economica e territoriale) dei soggetti ordinanti i crediti di firma, con riferimento alle quali deve essere sempre operata la ripartizione “pro-quota” da parte di tutti i partecipanti al “pool” inclusa la capofila.

La classificazione della controparte, da parte sia della capofila sia degli altri partecipanti, deve essere effettuata sia in base al soggetto ordinante (anche nell’ipotesi in cui non vi sia rilascio della procura alla capofila) che del soggetto beneficiario (garantito) (cfr. Sezione II.4).

L’ente partecipante a un finanziamento “in pool” che assuma a proprio carico un rischio superiore alla sua quota-parte del finanziamento deve registrare tale eccedenza fra le garanzie rilasciate.

17. ATTIVITA’ PROPRIE E CEDUTE NON CANCELLATE

Per alcune voci relative ai dati patrimoniali (cfr. Sezione I, sottosezione 1) ed alle altre informazioni (cfr. Sezione II, sottosezioni 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12) è richiesta la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio”.

18. CODICE OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE E ATTIVITÀ DI SERVICING

Con riferimento alle voci 58892 “Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate”, 58894 “Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate assistite da garanzie”, 58896 “Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate superiori al 2% del totale del portafoglio”, 58898 “Attività di servicing: distinzione per soggetti incaricati per il recupero di attività”, 58208 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58210 “Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58212 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia - attività di servicing” 58214 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM – attività di servicing” e 58216 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing” è prevista l’indicazione di uno specifico codice numerico (numero operazione) relativo all’operazione di cartolarizzazione. Il codice numerico va richiesto alla Banca d’Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

AVVERTENZE GENERALI

Nelle voci da 58208 a 58216 sono richieste informazioni sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione per le quali l'intermediario segnalante svolge il ruolo di *servicer*, ripartite a seconda che il cedente (*originator*) sia una IFM o un soggetto diverso. Ai fini di tale ripartizione, nei casi sotto riportati occorre applicare i seguenti criteri:

- a) un soggetto (es. IFM) cede attività finanziarie a un veicolo di cartolarizzazione che emette a sua volta titoli ABS sottoscritti da un secondo veicolo di cartolarizzazione: le attività finanziarie oggetto della prima cartolarizzazione vanno segnalate come originate dal soggetto cedente (es. IFM), mentre i titoli ABS sottoscritti dal secondo veicolo vanno segnalati come originati dal primo veicolo che li ha emessi;
- b) cessione da parte di un veicolo di cartolarizzazione delle attività finanziarie precedentemente acquisite (ad es. da IFM) a favore di un nuovo veicolo di cartolarizzazione: benché quest'ultimo abbia acquisito le attività da un altro veicolo, il *servicer* segnala tali attività, convenzionalmente, come originate dal cedente originario (es. da IFM).

Con riferimento alle medesime voci, le attività finanziarie vanno valorizzate facendo riferimento al valore nominale delle attività finanziarie al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi e delle cancellazioni intervenute (antecedentemente o successivamente alla cessione) a seguito di eventi estintivi del credito. Non vanno, tuttavia, dedotte dal valore delle attività le eventuali perdite rilevate dal soggetto *originator* nel mese in cui è intervenuta la cessione.

19. FINALITÀ DEL CREDITO

Nella Sezione II, sottosezione 7 viene chiesta - relativamente alle voci 58208 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing", 58210 "Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing", 58212 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di banche residenti in Italia - attività di servicing", 58214 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM - attività di servicing" e 58216 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing" - l'indicazione della "finalità del credito".

Tale variabile di classificazione prevede le seguenti categorie:

- credito al consumo: si intende - ai sensi dell'art.121 del TUB - la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per gli scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, eventualmente svolta (consumatore). Si applicano le esclusioni di cui all'art.121, comma 4, del TUB.. In particolare, forma oggetto di separata segnalazione il credito al consumo "finalizzato" - ripartito in "acquisto

AVVERTENZE GENERALI

di beni durevoli”, “acquisto di autoveicoli” e “altro” - e quello “non finalizzato”. Rientrano nel credito al consumo “finalizzato” i finanziamenti per i quali si siano verificate le seguenti condizioni: 1) vi è una stretta connessione tra l’acquisto di un bene o servizio e la concessione del finanziamento; 2) l’intermediario regola il corrispettivo del finanziamento direttamente all’esercente presso il quale il cliente ha effettuato l’acquisto. Rientrano nel credito al consumo “non finalizzato” i prestiti destinati a finanziare esigenze generiche di spesa; in tali fattispecie il cliente dispone dei fondi ottenuti per la finalità eventualmente comunicata all’intermediario finanziatore oppure per altra finalità.

- prestiti per acquisto di abitazioni: finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di unità immobiliari ad uso abitativo; sono inclusi anche i prestiti non assistiti da garanzie ipotecarie;
- altri scopi: finanziamenti con finalità diverse da quelle di cui sopra quali quelle riconducibili, ad esempio, ad attività economiche e a spese di istruzione.

20. TIPO SCADUTO

Con riferimento alle voci 52360 “esposizioni creditizie lorde verso clientela”, 52361 “esposizioni creditizie lorde verso banche ed enti finanziari” e 52367 “Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa scadute deteriorate” è richiesta la ripartizione per “Tipo scaduto”; i valori che l’attributo informativo può assumere sono: “soggetto debitore” e “singola transazione”.

AVVERTENZE GENERALI

Allegato A

Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni degli Intermediari finanziari

DATA DI RIFERIMENTO	TERMINE DI INVIO (*)						
	25 gennaio	25 marzo	5 aprile	25 aprile	25 luglio	25 settembre	25 ottobre
31 marzo				Sezioni: I, II ⁽¹⁾ , IV			
30 giugno					Sezioni: I, II ⁽¹⁾	Sezioni: III, IV, alcune voci della Sez. II ⁽³⁾	
30 settembre							Sezioni: I, II ⁽¹⁾ , IV
31 dicembre	Sezioni: I, II ⁽¹⁾	Sezioni II.13 e IV,	Sezioni: III, V ⁽²⁾ , alcune voci della Sez. II ⁽³⁾				

(*) Le voci: 58208 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58210 “Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58212 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia - attività di servicing”, 58214 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM - attività di servicing” e 58216 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing” della Sezione II “Altre informazioni” sono inviate con frequenza mensile entro il 12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento. ~~25 del mese successivo a quello di riferimento.~~

¹ Sono escluse le voci indicate nel Paragrafo 2 “Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni”.

² La Sezione V deve essere trasmessa entro il 5° giorno del 4° mese successivo a quello di effettiva chiusura del bilancio d’esercizio.

³ Cfr. Paragrafo 2 “Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni”.

AVVERTENZE GENERALI

Allegato B

Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni degli istituti di pagamento e degli IMEL

DATA DI RIFERIMENTO	TERMINE DI INVIO (*)						
	25 gennaio	25 marzo	5 aprile	25 aprile	25 luglio	25 settembre	25 ottobre
31 marzo				Sezioni: I, II ⁽¹⁾ , IV ⁽³⁾			
30 giugno					Sezioni: I, II ⁽¹⁾	Sezioni: III, IV ⁽³⁾ alcune voci della Sez. II ⁽²⁾	
30 settembre							Sezioni: I, II ⁽¹⁾ , IV ⁽³⁾
31 dicembre	Sezioni: I, II ⁽¹⁾	Sezione IV ⁽³⁾	Sezioni: III, V ⁽⁴⁾ alcune voci della Sez. II ⁽²⁾				

¹ In particolare, vanno inviate con cadenza semestrale le seguenti voci: 46436, 46440, 46442, 46444, 46464, 46468, 52232, 46545, 46550, 58555, 58595, 58620, 58630, 58640, 58650, 58670, 58675. Sono invece da inviare con cadenza annuale le seguenti voci: 52430, 46452, 46456, 46460, 3229, 58590, 58607, 58610.

² Cfr. Paragrafo 2 "Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni".

³ Gli istituti di pagamento e gli IMEL a operatività limitata inviano unicamente i dati relativi al patrimonio di vigilanza.

⁴ La Sezione V deve essere trasmessa entro il 5° giorno del 4° mese successivo a quello di effettiva chiusura del bilancio d'esercizio.

AVVERTENZE GENERALI

Allegato C

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla Filiale della Banca d'Italia _____

(ovvero) Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale ⁽¹⁾

Servizio Supervisione Intermediari **Specializzati Finanziari**

(oppure) Servizio Supervisione **Bancaria 1/2 Gruppi Bancari**

Tipo soggetto ⁽²⁾:

Intermediario finanziario:

Istituto di pagamento:

IMEL

(denominazione della società)

(codice ente)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza che questa società trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della contabilità aziendale.

Le suddette segnalazioni derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di rendicontazione sintetica delle informazioni per i responsabili aziendali.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione.

(data)

(timbro della società)

Il presidente del consiglio di amministrazione _____

Il presidente del collegio sindacale _____

Il direttore generale _____

¹ A seconda che l'intermediario/istituto di pagamento sia vigilato dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

² Barrare la casella di interesse. Gli IP e gli IMEL ibridi finanziari barrano entrambe le caselle.

AVVERTENZE GENERALI

Il dirigente preposto/capo contabile (¹) _____

¹ Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine devono fare riferimento al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 (c.d. "Testo Unico della Finanza"). Relativamente agli altri intermediari, ove gli stessi abbiano volontariamente previsto nell'ambito della propria organizzazione aziendale - in virtù di specifiche disposizioni statutarie ovvero di apposite delibere dell'organo amministrativo - la citata figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, fanno riferimento a tale soggetto. Negli altri casi, gli intermediari considerano la figura del capo contabile o soggetto equipollente, che in virtù del sistema di deleghe aziendali sia responsabile delle risultanze contabili e del sistema informativo aziendale nonché della corretta applicazione delle disposizioni in materia di segnalazioni di vigilanza. Ove tale figura coincida con il Direttore Generale, tale soggetto sarà tenuto ad apporre la propria firma sulla lettera di attestazione in qualità sia di Direttore generale, sia di Dirigente preposto/capo contabile. I criteri sopra descritti trovano applicazione a prescindere dalle eventuali scelte aziendali in materia di "outsourcing" dei servizi di elaborazione delle segnalazioni. In tale circostanza, l'intermediario delegante farà riferimento al Dirigente preposto, ove presente, ovvero al capo contabile o soggetto equipollente, da individuarsi secondo i criteri di delega sopra riportati.

AVVERTENZE GENERALI

Sezione:

II – ALTRE INFORMAZIONI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 4 - Garanzie e impegni

Sottosezione:

4 – GARANZIE E IMPEGNI

— II. 4. 1 —

Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – ~~1012~~° aggiornamento del 24 luglio 2012

Voce: **46570**

GARANZIE RILASCIATE: VALORE NOMINALE

Valore nominale e numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate dall'ente segnalante, in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Per valore nominale **netto**, s'intende l'ammontare garantito, alla data di riferimento della segnalazione, al netto dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle eventuali rettifiche di valore ⁽¹⁾.

Per valore nominale **lordo**, s'intende il valore nominale netto aumentato delle eventuali rettifiche di valore.

~~Valore nominale e numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate dall'ente segnalante, in essere alla data di riferimento della segnalazione.~~

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (**variabile** "Natura garanzia").

PER APPALTI PUBBLICI:

Nelle presenti sottovoci, ripartite per fasce di importo, vanno segnalate le garanzie rilasciate a fronte di appalti per lavori pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni.

VALORE NOMINALE NETTO

- 02** FINO A 25.000 EURO
- 06** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 10** OLTRE 150.000 EURO

VALORE NOMINALE LORDO

- 11** FINO A 25.000 EURO
- 12** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 13** OLTRE 150.000 EURO

ALTRE:

VALORE NOMINALE NETTO

- 14** FINO A 25.000 EURO

¹ Includere anche le rettifiche di valore coperte dalle commissioni attive iscritte nelle "altre passività".

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 4 - Garanzie e impegni

18 DA 25.001 A 150.000 EURO

22 OLTRE 150.000 EURO

VALORE NOMINALE LORDO

24 FINO A 25.000 EURO

26 DA 25.001 A 150.000 EURO

28 OLTRE 150.000 EURO

Voce: **52250**

GARANZIE RILASCIATE: VALORE DI BILANCIO

Valore di bilancio e numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate dall'ente segnalante, in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Nel caso di garanzie personali il valore di bilancio corrisponde alle perdite attese coperte sia da rettifiche di valore sia dalla quota di commissioni attive incassate e non ancora portate a conto economico.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale ([variabile "Natura garanzia"](#)).

PER APPALTI PUBBLICI:

- 02** FINO A 25.000 EURO
- 06** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 10** OLTRE 150.000 EURO

ALTRE:

- 14** FINO A 25.000 EURO
- 18** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 22** OLTRE 150.000 EURO

Voce: **52251**

GARANZIE RILASCIATE VERSO CLIENTELA: VALORE NOMINALE NETTO

Figurano nella presente voce le garanzie (reali o personali) prestate a copertura di esposizioni creditizie verso la clientela, in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Per la definizione di valore nominale, ~~s'intende l'ammontare garantito, alla data di riferimento della segnalazione, al netto dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle eventuali rettifiche di valore netto di rinvia alla voce 46570~~ ⁽¹⁾.

¹ Esempio n. 1

Si ipotizzi che nel mese di marzo dell'anno T: a) l'ente finanziario X rilasci una garanzia pro-quota pari al 50% dell'importo dei finanziamenti inclusi in un portafoglio di ammontare complessivo pari a 100; b) la garanzia in esame sia controgarantita da una controgaranzia pro-quota pari al 50% dell'importo ($50 = 50\% * 100$) garantito dall'ente finanziario X e che la controgaranzia copra fino a un ammontare massimo pari a 20 (cap sulla controgaranzia ricevuta); c) la garanzia in esame sia non deteriorata.

Nelle segnalazioni riferite al 31 marzo dell'anno T l'ente finanziario X con riferimento al valore nominale (pari a 50) della garanzia rilasciata segnala: i) nella sottovoce 06 "Garanzie rilasciate non deteriorate - Garanzie rilasciate pro-quota - controgarantite" un importo pari a 20 (corrispondente al cap); ii) nella sottovoce 08 "Garanzie rilasciate non deteriorate - Garanzie rilasciate pro-quota - altre" il rimanente importo pari a 30.

Si supponga che nel mese di dicembre dell'anno T+1 nel portafoglio garantito si verifichi una perdita di 32 e che la controgaranzia sia escussa per un importo pari a 8 (pari a $32 * 50\% * 50\%$). In tal caso, l'intermediario X nella segnalazione riferita al 31 dicembre dell'anno T+1 segnala nella sottovoce 06 "Garanzie rilasciate non deteriorate - Garanzie rilasciate pro-quota - controgarantite" un importo pari a 12 (pari a $20 - 8$) e nella sottovoce 08 un importo pari a 22 [$(50 * 68) - 12 = 34 - 12$].

Esempio n. 2

Si ipotizzi che al 31 marzo dell'anno T: a) l'ente finanziario Y abbia rilasciato una garanzia pro-quota pari al 50% dell'importo dei finanziamenti inclusi in un portafoglio di ammontare complessivo pari a 100; b) la garanzia in esame sia controgarantita da una controgaranzia pro-quota pari al 50% dell'importo ($50 = 50\% * 100$) garantito dall'ente finanziario Y e che la controgaranzia copra fino a un ammontare massimo pari a 20 (cap sulla controgaranzia ricevuta); c) la garanzia in esame sia classificata come deteriorata (sofferenze) per un importo di 35 e per il rimanente importo di 15 come non deteriorata; d) l'ente finanziario Y imputi la controgaranzia pari a 20 alla quota di garanzia classificata in sofferenza.

Nella segnalazione riferita al 31 marzo dell'anno T l'ente finanziario Y segnala: i) nella sottovoce 14 "Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze - Garanzie rilasciate pro-quota - controgarantite" un ammontare pari a 20; ii) nella sottovoce 16 "Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze - Garanzie rilasciate pro-quota - altre" un ammontare pari a 15 (pari a $35 - 20$); nella sottovoce 08 "Garanzie rilasciate non deteriorate - Garanzie rilasciate pro-quota - altre" un ammontare pari a 15.

Figurano nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita, le garanzie rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia l'ente finanziario e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare l'ente finanziario risponde delle prime perdite).

Figurano nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine, le garanzie rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite, la prima perdita è a carico di un soggetto terzo e c'è almeno un altro soggetto che sopporta le perdite dopo la garanzia in esame ⁽¹⁾.

Figura nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate pro quota, il valore nominale delle garanzie nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia l'ente finanziario e il beneficiario delle garanzie condividono pro quota le perdite) ⁽²⁾. Le garanzie rilasciate pro quota includono anche quelle rilasciate per l'intero importo delle esposizioni garantite (quota pari al 100%).

Nel caso di garanzie rilasciate alle quali è connesso anche un fondo monetario su cui ricadono le prime perdite o perdite successive (garanzie mezzanine) assunte dall'intermediario segnalante con tali garanzie, nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate con assunzione del rischio di prima perdita o di perdite successive va segnalato l'importo del fondo monetario ⁽³⁾.

¹ Si ipotizzi, ad esempio, che la banca X abbia erogato un finanziamento pari a 100 e sia garantita per le prime perdite sino a un importo di 10 dal soggetto A e per le successive perdite di 10 (cioè le perdite da 11 a 20) dall'intermediario segnalante. In tal caso, l'intermediario segnalante segnala una garanzia di tipo mezzanine.

² Ad esempio, si ipotizzi che l'intermediario segnalante garantisca l'X% di un finanziamento. Nel caso di perdite pari a 10, all'intermediario segnalante compete l'X% di 10 e al beneficiario (1-X%) di 10.

³ Si ipotizzi che nel mese di marzo dell'anno T l'intermediario Y: a) rilasci una garanzia pro quota pari al 50% dell'importo dei singoli finanziamenti inclusi in un portafoglio di ammontare complessivo pari a 100; b) depositi presso la banca garantita una somma in contanti (c.d. fondo monetario) pari a 10, che copre le prime perdite connesse con il complesso delle garanzie di cui al punto a); c) le perdite assunte dall'intermediario segnalante non possano superare l'importo del fondo monetario, cioè 10 (Cap).

Ipotizzando che le garanzie rilasciate siano non deteriorate, nella segnalazione riferita al 31 marzo dell'anno T, l'intermediario Y segnala un importo pari a 10 nella sottovoce 04 "Garanzie rilasciate non deteriorate - con assunzione di rischio di prima perdita - altre".

Si ipotizzi che nel mese di dicembre dell'anno T+2 alcuni finanziamenti garantiti diventino deteriorati (sofferenze) per un importo complessivo previsto di prima perdita a carico dell'intermediario Y pari a 3. In tal caso, l'intermediario Y segnala convenzionalmente un importo pari a 3 nella sottovoce 12 "Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze - con assunzione di rischio di prima perdita - altre" e il rimanente importo di 7 nella sottovoce 04 "Garanzie rilasciate non deteriorate - con assunzione di rischio di prima perdita - altre".

Per garanzie controgarantite s'intendono le garanzie rilasciate dall'intermediario segnalante controgarantite (con garanzie reali o personali) da altri soggetti che coprono il rischio di credito assunto dall'intermediario segnalante.

Le controgaranzie rilasciate da controgaranti di secondo livello a un gruppo di Confidi di primo livello, per le quali non è certo "ex ante" il Confido beneficiario delle controgaranzie, vanno segnalate solo a partire dal momento in cui è certo il Confido beneficiario e da parte di quest'ultimo.

Pertanto, sino a tale momento tutti i Confidi potenzialmente beneficiari riconducono le garanzie in esame tra quelle non controgarantite (sottovoci 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e36). Una volta accertato il beneficiario, i restanti Confidi continueranno a rilevare le garanzie in esame tra quelle non controgarantite (sottovoci04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e36).

È richiesta prevista la distinzione tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

02 CONTROGARANTITE

04 ALTRE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

06 CONTROGARANTITE

08 ALTRE

GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA

10 CONTROGARANTITE

12 ALTRE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE

SOFFERENZE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

14 CONTROGARANTITE

16 ALTRE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

18	CONTROGARANTITE
20	ALTRE
	GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA
22	CONTROGARANTITE
24	ALTRE
	ALTRE GARANZIE DETERIORATE
	CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
26	CONTROGARANTITE
28	ALTRE
	CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE
30	CONTROGARANTITE
32	ALTRE
	GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA
34	CONTROGARANTITE
36	ALTRE

Voce: **52255**

**GARANZIE RILASCIATE VERSO CLIENTELA: VALORE
NOMINALE LORDO**

Cfr. voce 52251.

Per la definizione di valore nominale lordo si rinvia alla voce 46570.

GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

02 CONTROGARANTITE

04 ALTRE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

06 CONTROGARANTITE

08 ALTRE

GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA

10 CONTROGARANTITE

12 ALTRE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE

SOFFERENZE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

14 CONTROGARANTITE

16 ALTRE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

18 CONTROGARANTITE

20 ALTRE

GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA

22 CONTROGARANTITE

24	ALTRE
	ALTRE GARANZIE DETERIORATE
	CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
26	CONTROGARANTITE
28	ALTRE
	CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE
30	CONTROGARANTITE
32	ALTRE
	GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA
34	CONTROGARANTITE
36	ALTRE

Voce: 52253

GARANZIE DETERIORATE RILASCIATE VERSO CLIENTELA: VALORE DI BILANCIO

Valore di bilancio delle garanzie (reali o personali) deteriorate prestate a copertura di esposizioni creditizie verso la clientela in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Per la definizione di garanzie rilasciate pro-quota, con assunzione di rischio di prima perdita, con assunzione di rischio di tipo mezzanine, si rinvia alla voce 52251.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

Nel caso di garanzie personali il valore di bilancio corrisponde alle perdite attese coperte sia da rettifiche di valore sia dalla quota di commissioni attive incassate e non ancora portate a conto economico.

02 — CONTROGARANTITE

Per la definizione di garanzie controgarantite cfr. voce 52251

06 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

08 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

10 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

04 — ALTRE

12 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

14 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

16 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

Voce: **52258**

GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE: ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

Cfr. voce 52251.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Figura nella presente voce l'importo garantito complessivo dei crediti per cassa o di firma sottostanti alle garanzie (reali o personali) rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia il Confidi e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare il Confidi risponde delle prime perdite) ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

02 CREDITI PER CASSA

04 GARANZIE

ALTRE

06 CREDITI PER CASSA

08 GARANZIE

¹ Ad esempio, nel caso in cui le garanzie rilasciate coprano pro quota (50%) un portafoglio crediti di valore 100 e alle garanzie è connesso un fondo monetario che copre le prime perdite a fronte del rischio assunto con le garanzie anzidette per un importo pari a 10, nella presente voce va segnalato un importo (50) pari al 50% del portafoglio garantito.

² Si ipotizzi che : a) la banca X abbia erogato due finanziamenti di importo pari, rispettivamente, a 200 e 400; b) il Confidi Y garantisca ciascun finanziamento, rispettivamente, per 100 e 200 (corrispondenti a due garanzie pro quota pari al 50%).

Si supponga che il Confidi W garantisca le due garanzie rilasciate dal Confidi Y con due garanzie di importo pari, rispettivamente, a 50 e 100 (corrispondenti a due garanzie pro quota, pari al 50% del valore di ciascuna garanzia rilasciata dal Confidi Y) e che al complesso delle garanzie del Confidi W sia connesso un fondo monetario pari a 10. Le perdite assunte dal Confidi W non possono superare l'importo del fondo monetario, cioè 10 (cap). In tal caso, ipotizzando che le garanzie siano non deteriorate, il Confidi W segnala nella sottovoce 08 un importo pari a 150 (50+100).

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

10 CREDITI PER CASSA

12 GARANZIE

ALTRE

14 CREDITI PER CASSA

16 GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE – ALTRE GARANZIE DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

18 CREDITI PER CASSA

20 GARANZIE

ALTRE

22 CREDITI PER CASSA

24 GARANZIE

Voce: **52259**

GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE: ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

Cfr. voce 52251.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Figura nella presente voce l'importo garantito complessivo dei crediti per cassa o di firma sottostanti alle garanzie (reali o personali) rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia il Confidi e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare il Confidi risponde delle perdite successive "garanzie mezzanine").

GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

02 CREDITI PER CASSA

04 GARANZIE

ALTRE

06 CREDITI PER CASSA

08 GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

10 CREDITI PER CASSA

12 GARANZIE

ALTRE

14 CREDITI PER CASSA

16 GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - ALTRE GARANZIE DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

	CONTROGARANTITE
18	CREDITI PER CASSA
20	GARANZIE
	ALTRE
22	CREDITI PER CASSA
24	GARANZIE

Voce: **52254**

CREDITI PER AVVENUTA ESCUSSIONE DI GARANZIE RILASCIATE

Ammontare dei crediti iscritti in bilancio per avvenuta escussione delle garanzie rilasciate.

I crediti vanno segnalati al lordo delle rettifiche di valore effettuate.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (**variabile** “Natura garanzia”) nonché in base alla qualità del credito.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella D.2, colonna “Valore lordo”.

02 VERSO CLIENTELA

04 VERSO ALTRE CONTROPARTI

Inclusi gli intermediari creditizi e finanziari.

Voce: **46575**

GARANZIE RILASCIATE IN CORSO DI ESCUSSIONE

Valore nominale e di bilancio e numero delle garanzie, in essere alla data di riferimento della segnalazione, per le quali siano state formalizzate (e non ancora liquidate) all'ente segnalante richieste di escussione.

Per la definizione di valore nominale netto e lordo si rinvia alla voce 46570, s'intende l'ammontare garantito, alla data di riferimento della segnalazione, al netto dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle eventuali rettifiche di valore.

Per la definizione di garanzie rilasciate pro-quota, con assunzione di rischio di prima perdita, con assunzione di rischio di tipo mezzanine, si rinvia alla voce 52251.

Gli importi vanno distinti. È prevista la distinzione tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

PER APPALTI PUBBLICI:

Nelle presenti sottovoci, ripartite per fasce di importo, vanno segnalate le garanzie rilasciate a fronte di appalti per lavori pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni.

VALORE NOMINALE NETTO

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 46570, sottovoci da 02 a 10.

- 16** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
- 18** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE
- 20** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

VALORE NOMINALE LORDO

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 46570, sottovoci da 11 a 13.

- 22** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
- 24** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE
- 26** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

VALORE DI BILANCIO

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 52250, sottovoci da 02 a 10.

- 28** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
- 30** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

32 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

ALTRE

———— VALORE NOMINALE NETTO

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 46570 sottovoci da 14 a 22.

34 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

36 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

38 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

VALORE NOMINALE LORDO

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 46570 sottovoci da 24 a 28.

40 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

42 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

44 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

VALORE DI BILANCIO

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 52250, sottovoci da 14 a 22.

46 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

48 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

50 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

Voce: **52261**

GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE IN CORSO DI ESCUSSIONE: AT- TIVITÀ SOTTOSTANTI

Cfr. voce 52258.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Figura nella presente voce l'importo garantito complessivo dei crediti per cassa o di firma sottostanti alle garanzie (reali o personali) rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia il Confidi e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare il Confidi risponde delle prime perdite, in corso di escussione alla data di riferimento della segnalazione).

Per la definizione di garanzie con assunzione di rischio di prima perdita si rinvia alla voce 52251.

È prevista la distinzione tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

02 CREDITI PER CASSA

04 GARANZIE

ALTRE

06 CREDITI PER CASSA

08 GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

10 CREDITI PER CASSA

12 GARANZIE

ALTRE

14 CREDITI PER CASSA

16 GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE – ALTRE GARANZIE
DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

18 CREDITI PER CASSA

20 GARANZIE

ALTRE

22 CREDITI PER CASSA

24 GARANZIE

Voce: **52265**

GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE IN CORSO DI ESCUSSIONE: ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

Cfr. voce 52258.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Figura nella presente voce l'importo garantito complessivo dei crediti per cassa o di firma sottostanti alle garanzie (reali o personali) rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia il Confidi e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare il Confidi risponde delle perdite successive "garanzie mezzanine", in corso di escussione alla data di riferimento della segnalazione.

Per la definizione di garanzie con assunzione di rischio di tipo mezzanine si rinvia alla voce 52251.

È prevista la distinzione tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

02 CREDITI PER CASSA

04 GARANZIE

ALTRE

06 CREDITI PER CASSA

08 GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

10 CREDITI PER CASSA

12 GARANZIE

ALTRE

14 CREDITI PER CASSA

16 GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE – ALTRE GARANZIE
DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

18 CREDITI PER CASSA

20 GARANZIE

ALTRE

22 CREDITI PER CASSA

24 GARANZIE

Voce: **46580**

GARANZIE RILASCIATE: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE PER BENEFICIARIO

Ripartizione delle garanzie rilasciate dall'ente segnalante (numero e importo), di cui alla voce 46570, in essere alla data di riferimento della segnalazione distinte per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza del beneficiario della garanzia.

Va indicato il valore nominale lordo delle garanzie.

Per la definizione di valore nominale lordo si rinvia alla voce 46570.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

RIPARTIZIONE ECONOMICA:

- 02** FINO A 25.000 EURO
- 06** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 10** OLTRE 150.000 EURO

RIPARTIZIONE TERRITORIALE:

- 14** FINO A 25.000 EURO
- 18** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 22** OLTRE 150.000 EURO

Voce: **46585**

GARANZIE RILASCIATE: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE PER CLIENTE ORDINANTE

Ripartizione delle garanzie rilasciate dall'ente segnalante (numero e importo), di cui alla voce 46570, in essere alla data di riferimento della segnalazione distinti per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza del cliente ordinante.

Va indicato il valore nominale lordo delle garanzie.

Per la definizione di valore nominale lordo si rinvia alla voce 46570.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

RIPARTIZIONE ECONOMICA:

- 02** FINO A 25.000 EURO
- 06** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 10** OLTRE 150.000 EURO

RIPARTIZIONE TERRITORIALE:

- 14** FINO A 25.000 EURO
- 18** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 22** OLTRE 150.000 EURO

Voce: **52263**

FLUSSO DELLE GARANZIE IN CORSO DI ESCUSSIONE

Cfr. voce 46575.

Nella presente voce va segnalato l'ammontare e il numero delle garanzie rilasciate che sono entrate in corso di escussione nel periodo di riferimento della segnalazione.

Per la definizione di valore nominale netto e lordo, s'intende l'ammontare garantito, alla data di riferimento della segnalazione, al netto dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle eventuali rettifiche di valore; si rinvia alla voce 46570.

Per la definizione di garanzie rilasciate pro-quota, con assunzione di rischio di prima perdita, con assunzione di rischio di tipo mezzanine, si rinvia alla voce 52251.

È prevista la ripartizione per distinzione tra 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta, 2) altre garanzie di natura finanziaria, 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

— VALORE NOMINALE NETTO

08 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

10 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

12 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

VALORE NOMINALE LORDO

14 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

16 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

18 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

VALORE DI BILANCIO

20 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

22 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

24 CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

06 — NUMERO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 4 - Garanzie e impegni

- 26** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
- 28** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE
- 30** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

Voce: **52267**

FLUSSO DELLE GARANZIE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE IN CORSO DI ESCUSSIONE: ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

Cfr. voce 52258.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Figura nella presente voce l'importo garantito complessivo dei crediti per cassa o di firma sottostanti alle garanzie (reali o personali) rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia il Confidi e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare il Confidi risponde delle prime perdite, entrate in corso di escussione nel periodo di riferimento della segnalazione.

Per la definizione di garanzie con assunzione di rischio di prima perdita si rinvia alla voce 52251.

È prevista la distinzione tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

02 CREDITI PER CASSA

04 GARANZIE

ALTRE

06 CREDITI PER CASSA

08 GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE:

10 CREDITI PER CASSA

12 GARANZIE

ALTRE

14 CREDITI PER CASSA

16 GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE – ALTRE GARANZIE
DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE:

18 CREDITI PER CASSA

20 GARANZIE

ALTRE

22 CREDITI PER CASSA

24 GARANZIE

Voce: **52269**

FLUSSO DELLE GARANZIE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE IN CORSO DI ESCUSSIONE: ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

Cfr. voce 52258.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Figura nella presente voce l'importo garantito complessivo dei crediti per cassa o di firma sottostanti alle garanzie (reali o personali) rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia il Confidi e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare il Confidi risponde delle perdite successive "Garanzie mezzanine", entrate in corso di escussione nel periodo di riferimento della segnalazione.

Per la definizione di garanzie con assunzione di rischio di tipo mezzanine si rinvia alla voce 52251.

È prevista la distinzione tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

02 CREDITI PER CASSA

04 GARANZIE:

ALTRE

06 CREDITI PER CASSA

08 GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

10 CREDITI PER CASSA

12 GARANZIE

ALTRE

14 CREDITI PER CASSA

16 GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE – ALTRE GARANZIE
DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDIT SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

18 CREDITI PER CASSA

20 GARANZIE

ALTRE

22 CREDITI PER CASSA

24 GARANZIE

Voce: **52264**

CREDITI PER AVVENUTA ESCUSSIONE DI GARANZIE RILASCIATE: RETTIFICHE DI VALORE

Ammontare complessivo delle rettifiche di valore effettuate sui crediti iscritti in bilancio per avvenuta escussione di garanzie di cui alla voce 52254.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella D.2, colonna “rettifiche di valore”.

Voce: **52266**

IMPEGNI

Valore e numero degli impegni assunti dall'ente segnalante in essere alla data di riferimento della segnalazione. Nelle sottovoci 02 e 04 sono ricompresi sia gli impegni irrevocabili sia quelli revocabili; nelle sottovoci 06 e 08 sono segnalati esclusivamente quelli irrevocabili.

Nelle sottovoci 04 e 08 vanno rilevati, tra l'altro, gli impegni irrevocabili a rilasciare crediti di firma.

Gli importi vanno distinti tra: 1) impegni a utilizzo certo e 2) impegni a utilizzo incerto.

VALORE NOMINALE:

Valore nominale degli impegni, al netto degli utilizzi e delle eventuali rettifiche di valore, assunti dall'ente segnalante.

02 A EROGARE FONDI

04 ALTRI

VALORE DI BILANCIO:

06 A EROGARE FONDI

08 ALTRI

Voce: **52268**

MARGINI SU FINANZIAMENTI IRREVOCABILI

Valore dei margini su finanziamenti irrevocabili per cassa concessi e ricevuti in essere alla data di riferimento della segnalazione.

La caratteristica dei finanziamenti irrevocabili risiede nel fatto che il relativo contratto di credito non contempla clausole che riconoscono al soggetto erogante la facoltà di revoca incondizionata dell'affidamento concesso.

02 CONCESSI

Cfr. sottovoce 52266.02.

04 RICEVUTI

Voce: **52270**

IMPEGNI VERSO CLIENTELA DETERIORATI

Valore degli impegni in essere alla data di riferimento della segnalazione, verso clientela classificata come deteriorata.

Gli importi vanno distinti tra: 1) impegni a utilizzo certo e 2) impegni a utilizzo incerto.

02 VALORE NOMINALE

Valore nominale degli impegni in essere assunti dall'ente segnalante.

04 VALORE DI BILANCIO

Voce: **52276**

GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE: AMMONTARE CONTROGARANTITO

Cfr. voce 52251.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'importo delle garanzie rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite dal Confidi, controgarantite da altri soggetti che coprono il rischio di credito assunto dal Confidi segnalante.

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE

IN SOFFERENZA

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

- 02** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
- 04** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
- 06** CONFIDI VIGILATI
- 08** ALTRI SOGGETTI

ALTRE GARANZIE DETERIORATE

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

- 10** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
- 12** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
- 14** CONFIDI VIGILATI
- 16** ALTRI SOGGETTI

GARANZIE NON DETERIORATE

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

- 18** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
- 20** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
- 22** CONFIDI VIGILATI
- 24** ALTRI SOGGETTI

Voce: **52278**

GARANZIE RILASCIATE SENZA ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE: AMMONTARE CONTROGARAN- TITO

Cfr. voce 52251.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'importo delle garanzie rilasciate senza assunzione di rischio sulle prime perdite dal Confidi, controgarantite da altri soggetti che coprono il rischio di credito assunto dal Confidi segnalante.

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE

IN SOFFERENZA

AMMONTARE CONTROGARRANTITO DA:

- 02** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
- 04** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
- 06** CONFIDI VIGILATI
- 08** ALTRI SOGGETTI

ALTRE GARANZIE DETERIORATE

AMMONTARE CONTROGARRANTITO DA:

- 10** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
- 12** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
- 14** CONFIDI VIGILATI
- 16** ALTRI SOGGETTI

GARANZIE NON DETERIORATE

AMMONTARE CONTROGARRANTITO DA:

- 18** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
- 20** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

22 CONFIDI VIGILATI

24 ALTRI SOGGETTI

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO QUOTA

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE

IN SOFFERENZA

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

26 FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

28 FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

30 CONFIDI VIGILATI

32 ALTRI SOGGETTI

ALTRE GARANZIE DETERIORATE

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

34 FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

36 FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

38 CONFIDI VIGILATI

40 ALTRI SOGGETTI

GARANZIE NON DETERIORATE

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

42 FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

44 FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

46 CONFIDI VIGILATI

48 ALTRI SOGGETTI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 4 - Garanzie e impegni

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 7 - Cartolarizzazioni

Sottosezione:

7 – CARTOLARIZZAZIONI

— II. 7. 1 —

Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – 10° aggiornamento del 24 luglio 2012

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 7 - Cartolarizzazioni

— II. 7. 2 —

Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – 10° aggiornamento del 24 luglio 2012

Voce: **58081**

CANCELLAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE - ATTIVITÀ DI SERVICING

Formano oggetto di rilevazione unicamente le cancellazioni per perdite totali o parziali di attività finanziarie per le quali l'intermediario segnalante svolge il ruolo di servicer, intervenute nel periodo di riferimento della segnalazione a seguito di eventi estintivi del credito, così come definiti nella voce 58210.

È richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "ramo di attività economica", "finalità del credito" e "provincia di controparte".

Per la sottovoce 06 è richiesto anche il "nominativo" del soggetto *originator*.

02 FINANZIAMENTI CEDUTI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE E OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO

06 FINANZIAMENTI CEDUTI DA IFM RESIDENTI E OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO

Voce: **58208**

ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITÀ DI SERVICING

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo “Codice operazione di cartolarizzazione e attività di servicing”.

Nella presente voce figurano le attività finanziarie, escluse quelle in sofferenza, oggetto di operazioni di cartolarizzazione proprie che hanno formato oggetto di cancellazione dall'attivo dell'intermediario segnalante e per le quali quest'ultimo svolge il ruolo di servicer.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di “warehousing”).

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un'unica soluzione alla scadenza del capitale l'importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta.

Per le cessioni a società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo, è inoltre prevista la ripartizione per “durata” delle attività.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione (~~cfr. Avvertenze Generali~~).

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione della “valuta” e del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18, è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

08 CARTE DI CREDITO

10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

12 PRESTITI PERSONALI

14 OPERAZIONI DI FACTORING

16 LEASING FINANZIARIO

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "valuta" e per "codice ISIN".

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITA'

E' richiesta la classificazione per "valuta"

Voce: **58210**

ATTIVITÀ FINANZIARIE IN SOFFERENZA SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITÀ DI SERVICING

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo “Codice operazione di cartolarizzazione e attività di servicing”.

Nella presente voce figurano le attività finanziarie in sofferenza oggetto di operazioni di cartolarizzazione proprie che hanno formato oggetto di cancellazione dall’attivo dell’intermediario segnalante e per le quali quest’ultimo svolge il ruolo di servicer.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l’emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di “warehousing”).

Le sofferenze vanno segnalate: a) al lordo dei fondi rettificativi; pertanto gli intermediari che nella contabilità generale adottano la tecnica della svalutazione “in conto” (svalutazione diretta) dei crediti in sofferenza riconducono nella presente voce l’importo dei crediti stessi al lordo delle svalutazioni effettuate; b) al netto delle cancellazioni intervenute a seguito di eventi estintivi del credito. In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell’irrecuperabilità dell’attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica ⁽¹⁾. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

L’importo da segnalare è comprensivo degli interessi contabilizzati, delle spese sostenute per il recupero dei crediti ⁽²⁾ nonché delle eventuali partite in sospeso di cui sia nota e certa l’attribuzione definitiva anche se siano momentaneamente rilevate in conti transitori.

Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2010 occorre rilevare distintamente le singole forme tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni già esistenti alla suddetta data, ove gli intermediari non siano in gra-

¹ In particolare, nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecuperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell’azienda agli atti di recupero.

² Le spese per il recupero dei crediti vanno segnalate nella presente voce nei soli casi in cui gli organi aziendali abbiano deciso di capitalizzare tali spese, utilizzando eventualmente anche voci di carattere transitorio.

do, per oggettive difficoltà, di operare l'anzidetta distinzione, è consentito l'utilizzo in via convenzionale della sottovoce 26 "sofferenze non ripartite".

Per le cessioni a società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo, è inoltre prevista la ripartizione per "durata" delle attività.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione della "valuta" e del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12, e 18 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

08 CARTE DI CREDITO

10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

12 PRESTITI PERSONALI

14 OPERAZIONI DI FACTORING

16 LEASING FINANZIARIO

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "valuta" e per "codice ISIN".

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITA'

E' richiesta la classificazione per "valuta".

26 SOFFERENZE NON RIPARTITE

E' richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

Voce: **58212**

ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ITALIA - ATTIVITÀ DI SERVICING

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo “Codice operazione di cartolarizzazione e attività di servicing”.

Nella presente voce figurano le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione da parte di IFM (“Istituzioni Finanziarie Monetarie”)¹ residenti in Italia, per le quali l’intermediario svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l’emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di “*warehousing*”).

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un’unica soluzione alla scadenza del capitale l’importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta.

Le sofferenze vanno segnalate: a) al lordo dei fondi rettificativi; pertanto gli intermediari che nella contabilità generale adottano la tecnica della svalutazione “in conto” (svalutazione diretta) dei crediti in sofferenza riconducono nella presente voce l’importo dei crediti stessi al lordo delle svalutazioni effettuate; b) al netto delle cancellazioni intervenute a seguito di eventi estintivi del credito. In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell’irrecuperabilità dell’attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica². Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

¹ Per la definizione di IFM cfr. art. 1 del regolamento BCE/2008/32.

² In particolare, nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecuperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell’azienda agli atti di recupero.

L'importo da segnalare è comprensivo degli interessi contabilizzati, delle spese sostenute per il recupero dei crediti ⁽¹⁾ nonché delle eventuali partite in sospeso di cui sia nota e certa l'attribuzione definitiva anche se siano momentaneamente rilevate in conti transitori.

Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2010 occorre rilevare distintamente le singole forme tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni già esistenti alla suddetta data, ove gli intermediari non siano in grado, per oggettive difficoltà, di operare l'anzidetta distinzione, è consentito l'utilizzo in via convenzionale delle sottovoci 26 e 76 "sofferenze non ripartite".

Per le operazioni di cartolarizzazione con società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo, è inoltre prevista la ripartizione per "durata" delle attività.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia è richiesta la segnalazione nominati va dell'operazione di cartolarizzazione nonché del soggetto cedente ("originator").

Con riferimento alle sottovoci da 04 a 18, 26 e da 30 a 44 va indicato il codice censito dell'originator.

ATTIVITA' FINANZIARIE CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione cancellate dall'attivo del soggetto *originator*.

SOFFERENZE:

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12, 18 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

¹ Le spese per il recupero dei crediti vanno segnalate nella presente voce nei soli casi in cui gli organi aziendali abbiano deciso di capitalizzare tali spese, utilizzando eventualmente anche voci di carattere transitorio.

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

08 CARTE DI CREDITO

10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

12 PRESTITI PERSONALI

14 OPERAZIONI DI FACTORING

16 LEASING FINANZIARIO

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITA'

26 SOFFERENZE NON RIPARTITE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:

28 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 32, 34, 36, 38 e 44 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

30 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

32 MUTUI

34 CARTE DI CREDITO

36 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

38 PRESTITI PERSONALI

40 OPERAZIONI DI FACTORING

42 LEASING FINANZIARIO

44 ALTRI FINANZIAMENTI

46 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

48 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

50 ALTRE ATTIVITA'

ATTIVITA' FINANZIARIE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione non cancellate dall'attivo del soggetto originator.

SOFFERENZE:

52 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 56, 58, 60, 62, 68 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

54 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

56 MUTUI

58 CARTE DI CREDITO

60 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

62 PRESTITI PERSONALI

64 OPERAZIONI DI FACTORING

66 LEASING FINANZIARIO

68 ALTRI FINANZIAMENTI

70 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

72 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

74 ALTRE ATTIVITA'

76 SOFFERENZE NON RIPARTITE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:

78 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 82, 84, 86, 88 e 94 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

80 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

82 MUTUI

84 CARTE DI CREDITO

86 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

88 PRESTITI PERSONALI

90 OPERAZIONI DI FACTORING

92 LEASING FINANZIARIO

94 ALTRI FINANZIAMENTI

96 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

98 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

99 ALTRE ATTIVITA'

Voce: **58214**

ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ALTRI PAESI UEM - ATTIVITÀ DI SERVICING

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo “Codice operazione di cartolarizzazione e attività di servicing”.

Nella presente voce figurano le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri Paesi UEM (diversi dall'Italia), per le quali l'intermediario segnalante svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di “warehousing”).

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un'unica soluzione alla scadenza del capitale l'importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta.

Per le operazioni di cartolarizzazione con società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo, è inoltre prevista la ripartizione per “durata” delle attività.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18 è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

08 CARTE DI CREDITO

10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

- 12** PRESTITI PERSONALI
- 14** OPERAZIONI DI FACTORING
- 16** LEASING FINANZIARIO
- 18** ALTRI FINANZIAMENTI
- 20** TITOLI
E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".
- 22** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE
E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).
- 24** ALTRE ATTIVITA'

Voce: **58216**

ATTIVITA' SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI ALTRI SOGGETTI - ATTIVITÀ DI SERVICING

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo “Codice operazione di cartolarizzazione e attività di servicing”.

Nella presente voce figurano le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione da parte di soggetti diversi dalle IFM residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), per le quali l'intermediario segnalante svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di “warehousing”).

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un'unica soluzione alla scadenza del capitale l'importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta.

Le sofferenze vanno segnalate: a) al lordo dei fondi rettificativi; pertanto gli intermediari che nella contabilità generale adottano la tecnica della svalutazione “in conto” (svalutazione diretta) dei crediti in sofferenza riconducono nella presente voce l'importo dei crediti stessi al lordo delle svalutazioni effettuate; b) al netto delle cancellazioni intervenute a seguito di eventi estintivi del credito. In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica⁽¹⁾. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

L'importo da segnalare è comprensivo degli interessi contabilizzati, delle spese sostenute per il recupero dei crediti⁽²⁾ nonché delle eventuali partite in sospeso di cui sia nota e certa l'attribuzione definitiva anche se siano momentaneamente rilevate in conti transitori.

¹ In particolare, nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecuperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero.

² Le spese per il recupero dei crediti vanno segnalate nella presente voce nei soli casi in cui gli organi aziendali abbiano deciso di capitalizzare tali spese, utilizzando eventualmente anche voci di carattere transitorio.

Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2010 occorre rilevare distintamente le singole forme tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni già esistenti alla suddetta data, ove gli intermediari non siano in grado, per oggettive difficoltà, di operare l'anzidetta distinzione, è consentito l'utilizzo in via convenzionale delle sottovoci 25 e 73 "sofferenze non ripartite".

Per le operazioni di cartolarizzazione con società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo, è inoltre prevista la ripartizione per "durata" delle attività.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

Con riferimento alle sottovoci da 04 a 18, 25 e da 28 a 42 va indicato il codice cen-sito dell'*originator*.

CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB:

ATTIVITA' CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione cancellate dall'attivo del soggetto originator.

SOFFERENZE:

- 02** FINANZIAMENTI VERSO BANCHE
E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.
- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:
E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12, 18 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".
- 04** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.
- 06** MUTUI
- 08** CARTE DI CREDITO
- 10** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO
- 12** PRESTITI PERSONALI
- 14** OPERAZIONI DI FACTORING
- 16** LEASING FINANZIARIO

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITA'

25 SOFFERENZE NON RIPARTITE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA E ALTRE ATTIVITA':

26 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 30, 32, 34, 36 e 42 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

28 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

30 MUTUI

32 CARTE DI CREDITO

34 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

36 PRESTITI PERSONALI

38 OPERAZIONI DI FACTORING

40 LEASING FINANZIARIO

42 ALTRI FINANZIAMENTI

44 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

- 46** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE
E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).
- 48** ALTRE ATTIVITA'
- ATTIVITA' NON CANCELLATE DALL' ATTIVO DELL' ORIGINATOR:
- Figurano nelle presenti sottovoci le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione non cancellate dall' attivo del soggetto *originator*.
- 50** FINANZIAMENTI VERSO BANCHE
E' richiesta l' indicazione del nominativo della controparte.
- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:
E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 54, 56, 58, 60, 66 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".
- 52** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.
- 54** MUTUI
- 56** CARTE DI CREDITO
- 58** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO
- 60** PRESTITI PERSONALI
- 62** OPERAZIONI DI FACTORING
- 64** LEASING FINANZIARIO
- 66** ALTRI FINANZIAMENTI
- 68** TITOLI
E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".
- 70** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE
E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).
- 72** ALTRE ATTIVITA'

74 SOFFERENZE NON RIPARTITE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRI SOGGETTI:

76 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 80, 82, 84, 86 e 92 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

78 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

80 MUTUI

82 CARTE DI CREDITO

84 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

86 PRESTITI PERSONALI

88 OPERAZIONI DI FACTORING

90 LEASING FINANZIARIO

92 ALTRI FINANZIAMENTI

94 TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

96 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

98 ALTRE ATTIVITA'

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 9 - Dati integrativi

Sottosezione:

9 – DATI INTEGRATIVI

— II. 9. 1 —

Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – 10° aggiornamento del 24 luglio 2012

Voce: **46558**

DIPENDENZE PROPRIE: RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Numero delle dipendenze dell'intermediario segnalante alla data di riferimento della segnalazione distinte per provincia di insediamento.

Si considerano i locali nei quali sia previsto l'accesso della clientela e siano dislocati propri dipendenti, **ivi incluso, convenzionalmente, il caso in cui l'intermediario abbia un unico locale che funge anche da sede legale e/o Direzione generale.**

Negli altri casi ~~Non-non~~ devono essere ~~segnalata~~ segnalate la sede legale e, ove diversa dalla sede legale, la Direzione generale.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

Sottosezione:

12 – SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

— II. 12. 1 —

Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – 10° aggiornamento del 24 luglio 2012

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

— II. 12. 2 —

Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – 10° aggiornamento del 24 luglio 2012

Voce: **46440**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero ed importo delle operazioni effettuate presso gli esercizi convenzionati.

La presente voce riguarda l'attività svolta dagli enti in veste di "acquirer"⁽¹⁾ e pertanto va segnalata solo dagli enti che hanno stipulato specifici contratti di "acquiring" con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di credito proprie e/o emesse da altri soggetti. La presente voce non va invece segnalata da enti che, pur avendo negoziato voucher di spesa, non hanno stipulato un contratto di "acquiring" con l'esercente stesso. Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte".

OPERAZIONI GESTITE TRAMITE TERMINALE ELETTRONICO

Vanno segnalate le operazioni i cui dati sono acquisiti tramite terminale elettronico.

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

12 DALL'ENTE SEGNALANTE

DA ALTRI ENTI:

14 EMITTENTI NAZIONALI

15 EMITTENTI ESTERI

ALTRE OPERAZIONI

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

18 DALL'ENTE SEGNALANTE

DA ALTRI ENTI:

¹ Si considera *acquirer* l'intermediario che, sulla base di uno specifico contratto stipulato con esercizi commerciali (contratto di *acquiring*) è responsabile della raccolta e della gestione dei flussi informativi relativi alle transazioni effettuate, nonché, di norma, del trasferimento di fondi a favore dell'esercente. Inoltre, l'intermediario *acquirer* aderisce a circuiti internazionali e applica apposite commissioni agli esercenti convenzionati per il servizio reso.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

22 EMITTENTI NAZIONALI

24 EMITTENTI ESTERI

— II. 12. 12 —

Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – ~~1012~~¹⁰¹²° aggiornamento del 24 luglio 2012

Voce: **46464**

ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e ammontare degli anticipi di contante ai possessori di carte di credito.

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

È prevista la ripartizione per Stato della filiale dell'istituto di pagamento presso cui l'operazione viene effettuata dal cliente ordinante (variabile "Stato di controparte").

DALL'ENTE SEGNALANTE A:

02 PORTATORI DI PROPRIA CARTA

Anticipi di contante effettuati dall'ente segnalante a favore dei titolari di carte emesse dall'ente stesso.

Per tale sottovoce è richiesta la distinzione tra carte aziendali e carte personali.

PORTATORI DI ALTRA CARTA:

Anticipi di contante effettuati dall'ente segnalante a titolari di carte emesse da altre società sia italiane che estere.

04 DI EMITTENTI NAZIONALI

08 DI EMITTENTI ESTERI

DA ALTRI ENTI EMITTENTI A:

10 PORTATORI DI CARTE EMESSE DALL'ENTE SEGNALANTE

Anticipi di contante a favore di possessori di carte di credito emesse dall'ente segnalante effettuati da altre società emittenti.

Per tale sottovoce è richiesta la distinzione tra carte aziendali e carte personali.

Voce: **46468**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e importo delle operazioni effettuate dai titolari delle carte di credito emesse dall'istituto di pagamento.

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Per tale voce è richiesta la distinzione tra carte aziendali e carte personali [e la ripartizione per "Stato di controparte"](#).

04 PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI REALI

Operazioni effettuate sia in Italia sia all'estero.

06 SU RETE

Formano oggetto di rilevazione i pagamenti eseguiti su rete (es. Internet) finalizzati all'acquisto di beni e servizi.

10 SU ALTRI STRUMENTI A DISTANZA

Formano oggetto di rilevazione i pagamenti eseguiti a distanza attraverso la comunicazione (per posta, per telefono, ecc.) del numero della carta di credito, con esclusione dei pagamenti effettuati su rete di cui alla precedente sottovoce. Per tale sottovoce è richiesta l'indicazione del canale (postale, telefonico, televisivo o altro).

Voce: **3229**

POINTS OF SALE (P.O.S.): NUMERO APPARECCHIATURE

Apparecchiature automatiche di pertinenza dell'istituto di pagamento segnalante, comprese quelle gestite per il tramite di società esterne, collocate presso esercizi commerciali, mediante le quali i soggetti abilitati possono utilizzare carte di credito e/o di debito tramite una procedura automatizzata gestita, direttamente o per il tramite di altro ente, dallo stesso intermediario segnalante o dal gruppo di società offerente il servizio.

Le informazioni riportate in questa voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

La distribuzione territoriale va riferita alla provincia e allo Stato di installazione dell'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l'intermediario segnalante.

La settorizzazione fa riferimento alla distribuzione dei terminali attivi per gruppo di attività economica degli esercizi commerciali presso cui sono installati.

12 RETE AZIENDALE

Numero delle apparecchiature P.O.S. gestite unicamente dall'azienda segnalante che non consentono di operare ai titolari di carte emesse da altre società.

14 RETE INTERAZIENDALE

Numero delle apparecchiature P.O.S. gestite dall'azienda segnalante che consentono di operare anche ai titolari di carte emesse da altre società in quanto poste in circolarità con sistemi P.O.S. facenti capo ad altri intermediari.

Voce: **58586**

POINTS OF SALE (P.O.S.) CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: NUMERO APPARECCHIATURE

Apparecchiature automatiche installate presso esercizi con i quali l'istituto di pagamento segnalante ha stipulato uno specifico contratto di "acquiring". Per la definizione di acquirer si vede la voce 58630.

La distribuzione territoriale va riferita alla provincia e allo Stato di installazione dell'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l'intermediario segnalante.

La settorizzazione fa riferimento alla distribuzione dei terminali attivi per gruppo di attività economica degli esercizi commerciali presso cui sono installati.

CONVENZIONATI ESCLUSIVAMENTE CON L'ENTE SEGNALANTE:

Si intendono tutti i terminali POS presso i quali il soggetto segnalante risulta l'unico "acquirer".

MONOCIRCUITO

02 CIRCUITO CARTE DI DEBITO

06 ALTRO CIRCUITO

MULTICIRCUITO

Vanno comprese le apparecchiature sulle quali è possibile operare su più circuiti con carte di pagamento.

10 CIRCUITI CARTE DI DEBITO

Numero delle apparecchiature P.O.S. sulle quali è possibile operare esclusivamente con carte di debito.

14 ALTRI CIRCUITI

Numero delle apparecchiature P.O.S. sulle quali è possibile operare esclusivamente con carte diverse da carte di debito (ad es. carte di credito).

18 CIRCUITI CARTE DI DEBITO E ALTRI CIRCUITI

Numero delle apparecchiature P.O.S. sulle quali è possibile operare con più tipologie di carta di pagamento (es. carte di debito, carte di credito, carte prepagate etc.).

CONVENZIONATI CON PIÙ SOGGETTI:

Si intendono tutti i terminali POS presso i quali il soggetto segnalante non risulta essere l'unico "acquirer".

MONOCIRCUITO

22 CIRCUITO CARTE DI DEBITO

26 ALTRO CIRCUITO

MULTICIRCUITO

Vanno comprese le apparecchiature sulle quali è possibile operare su più circuiti con carte di pagamento.

30 CIRCUITI CARTE DI DEBITO

Cfr. sottovoce 58586.10.

34 ALTRI CIRCUITI

Cfr. sottovoce 58586.14.

38 CIRCUITI CARTE DI DEBITO E ALTRI CIRCUITI

Cfr. sottovoce 58586.18.

Voce: **58550**

BONIFICI DISPOSTI DALLA CLIENTELA

Per bonifico si intende l'ordine impartito da un cliente al proprio istituto di pagamento di mettere una data somma a disposizione di un terzo beneficiario del pagamento.

Nella segnalazione vanno inclusi i giroconti - ossia i trasferimenti di fondi tra conti intestati al medesimo cliente - tra conti aperti presso banche o istituti di pagamento diversi; vanno invece esclusi i giroconti tra i conti aperti all'interno dello stesso istituto di pagamento.

Con riguardo agli ordini multipli - ossia disposti da clienti relativi a una pluralità di bonifici (es. per pagamento stipendi) - vanno rilevati i bonifici eseguiti e non gli ordini.

Vanno inoltre inclusi:

- i pagamenti disposti dagli enti pubblici, in genere a fronte di mandati;
- i bonifici permanenti ossia le disposizioni di pagamento ricorrenti, di norma di importo fisso (es. pagamento affitto), che l'istituto di pagamento esegue a fronte di un ordine permanente impartito da un proprio cliente;

Vanno invece esclusi:

- i trasferimenti di fondi a favore di esercenti commerciali derivanti dall'utilizzo di carte di debito o di credito e quelli a favore di beneficiari di incassi con addebito preautorizzato e di altri incassi conto terzi;
- i bonifici inviati all'estero dall'istituto di pagamento segnalante ma disposti dalla clientela presso altre banche o altri istituti di pagamento.

È prevista la ripartizione per "settore di attività economica", per "Stato di controparte", per "classe di importo" e per "provincia di esecuzione dell'operazione" e per "modalità di avvio". Tale ultima si riferisce alla provincia della filiale dell'istituto di pagamento presso cui il cliente detiene il conto. Per i conti online, la provincia si riferisce alla residenza del cliente.

Per lo "Stato di controparte" il riferimento è l'istituto di pagamento presso cui è acceso il conto del beneficiario.

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

Bonifici disposti dal cliente ordinante mediante l'utilizzo di supporti cartacei (lettera o modulistica di sportello).

02 NUMERO

12 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

Bonifici disposti mediante l'utilizzo di supporti magnetici o A.T.M.

34 NUMERO

36 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

Bonifici disposti mediante collegamenti telematici (diversi da internet) o telefonici (ivi inclusi i messaggi inviati attraverso telefoni tipo SMS).

42 NUMERO

44 AMMONTARE

INTERNET:

Bonifici disposti mediante reti aperte (ivi inclusi i messaggi Extranet o Internet inviati con dispositivi diversi dal PC, quali ad esempio i dispositivi WAP).

50 NUMERO

52 AMMONTARE

Voce: **58565**

ADDEBITI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA

È prevista la ripartizione per “settore di attività economica”, per “Stato di controparte”, per “classe di importo” e per “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “modalità di avvio”. Tale ultima si riferisce alla provincia della filiale dell’istituto di pagamento presso la quale il cliente detiene il conto addebitato.

A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PRE-AUTORIZZATE:

Addebiti eseguiti su conti di propri clienti a fronte di disposizioni di incasso impartite (all’istituto di pagamento segnalante o ad altro istituto di pagamento o banca) dal beneficiario, sulla base di preautorizzazione rilasciata dal cliente debitore. Vanno inclusi sia gli addebiti preautorizzati effettuati a fronte di disposizioni di incasso conformi a standard definiti in ambito interbancario (es. Rapporti Interbancari Accentrati - R.I.A., Rapporti Interbancari Diretti - R.I.D.) sia quelli eseguiti a fronte di disposizioni non standardizzate.

Vanno anche inclusi gli addebiti originati da disposizioni provenienti dall’estero.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE:

Addebiti eseguiti su conti di propri clienti per il pagamento di cambiali, tratte, ricevute bancarie cartacee, incassi mediante avviso (Mav), ricevute bancarie elettroniche (RiBa) e ricevute similari.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58567**

ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE

Accrediti eseguiti su conti a fronte di disposizioni di incasso presentate dalla clientela, sulla base di preautorizzazioni rilasciate dai debitori.

È prevista la ripartizione per “modalità di avvio”, per “Stato di controparte”, per “classe di importo” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”. Tale ultima si riferisce alla provincia della filiale dell’istituto di pagamento presso la quale il cliente detiene il conto.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58569**

RICEVUTE BANCARIE ELETTRONICHE E SIMILARI

Ricevute bancarie elettroniche (RiBa) ed altre disposizioni di incasso presentate mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici da propria clientela che, nel periodo di rilevazione, sono scaduti presso l'intermediario segnalante o sono stati da esso inviati a banche o intermediari, italiani o esteri, per l'incasso. Sono escluse le disposizioni di incasso eseguite mediante addebiti preautorizzati e gli incassi mediante avviso (Mav).

È prevista la ripartizione per Stato dello sportello presso cui l'operazione viene eseguita (variabile "Stato di controparte").

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58577**

BOLLETTINI DI CONTO

Gli istituti di pagamento dovranno segnalare gli incassi effettuati per il tramite di bollettini postali, bancari (es. “Freccia”) e/o altre analoghe operazioni di incasso effettuate in esecuzione di un sottostante rapporto di mandato tra l’istituto di pagamento e l’impresa creditrice. Non rientrano in questa categoria i pagamenti effettuati mediante addebiti preautorizzati nonché quelli associati agli incassi mediante avviso (m.a.v.) o alle Ri.Ba.

È prevista la ripartizione per “settore di attività economica”, per “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “Stato di controparte”.

La variabile “settore di attività economica” va riferita al cliente beneficiario del pagamento. La “provincia di esecuzione dell’operazione” e lo “Stato di controparte” si ~~riferisce~~ riferiscono, *rispettivamente*, alla provincia e allo Stato della filiale dell’istituto di pagamento presso ~~la quale~~ cui l’operazione viene effettuata dal cliente ordinante.

02 NUMERO

Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.

04 AMMONTARE

Voce: **58590**

AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER UBICAZIONE E FUNZIONE)

Apparecchiature automatiche di pertinenza dell'istituto di pagamento, comprese quelle gestite per il tramite di società esterne, abilitate ad operare con il pubblico, che consentono l'effettuazione di operazioni di cassa con il contestuale aggiornamento del saldo dei conti di pertinenza della clientela ed, eventualmente, di altre operazioni con carattere sia dispositivo (giroconti, bonifici, ecc.) sia informativo (interrogazioni su saldi e movimenti dei conti ecc.).

Le informazioni riportate in questa voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data 31 dicembre di ciascun anno (segnalazione annuale).

È prevista ~~le~~ ~~la~~ ripartizione per "provincia di sportello" e per "Stato di controparte". ~~Tale~~ ~~Tali~~ ~~ultima~~ ~~ultime~~ si ~~riferisce~~ ~~riferiscono~~, ~~rispettivamente~~, alla provincia e allo Stato in cui è insediata l'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l'istituto di pagamento segnalante.

PRESSO SPORTELLI:

A.T.M. collocati presso le dipendenze (sia all'interno sia all'esterno) dell'azienda dichiarante o nelle loro immediate adiacenze.

02 SOLO CASH DISPENSER

A.T.M. che consentono il solo prelievo di contante.

04 MULTIFUNZIONE

A.T.M. che consentono, oltre il prelievo di contante, ulteriori operazioni di pagamento (versamento di contante, bonifici, pagamento di utenze ecc.).

PRESSO IMPRESE O ENTI:

A.T.M. collocati presso imprese o enti in virtù di una specifica convenzione stipulata fra questi e l'istituto di pagamento, la cui operatività sia riservata al personale di tali imprese o enti.

12 SOLO CASH DISPENSER

14 MULTIFUNZIONE

IN LUOGO PUBBLICO:

A.T.M. posti a distanza dagli istituti di pagamento, collocati in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico.

22 SOLO CASH DISPENSER

24 MULTIFUNZIONE

Voce: **58625**

OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING)

Per la definizione di carte di debito, cfr. "Avvertenze Generali", par. 12.2.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, in Italia o all'estero.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58620.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e per "settore di attività economica".

SU ATM DELL'AZIENDA O DI ALTRI OPERATORI:

NUMERO:

02 ————— **PRELIEVI**

04 ————— **ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO**

AMMONTARE:

06 ————— **PRELIEVI**

08 ————— **ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO**

SU ATM DELL'AZIENDA:

NUMERO:

01 **PRELIEVI**

03 **ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO**

AMMONTARE:

05 **PRELIEVI**

07 **ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO**

SU ATM DI ALTRI OPERATORI:

NUMERO:

09 **PRELIEVI**

10 ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

AMMONTARE:

11 PRELIEVI

13 ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

SU POS DELL'AZIENDA STESSA:

12 NUMERO

14 AMMONTARE

SU POS CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:

16 NUMERO

18 AMMONTARE

Voce: **58645**

MONETA ELETTRONICA: EMISSIONE

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

Numero degli strumenti e ammontare della moneta elettronica emessi nel periodo di riferimento (distinti tra prima emissione e successive operazioni di ricarica).

È prevista la ripartizione per Stato della filiale dell'istituto di pagamento presso cui l'operazione viene effettuata dal cliente ordinante (variabile "Stato di controparte").

PRIMA EMISSIONE

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SUCCESSIVE OPERAZIONI DI RICARICA

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58650**

MONETA ELETTRONICA: NUMERO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero degli esercizi commerciali, tradizionali o “virtuali” (ossia operanti tramite Internet), per i quali l’azienda svolge funzioni di “acquirer” relativamente agli acquisti effettuati con “moneta elettronica. Per la definizione di “acquirer” si veda la voce 58630.

Gli esercizi commerciali presso i quali è possibile effettuare pagamenti sia tramite terminali installati presso di essi sia via Internet vanno segnalati in entrambe le categorie (esercizi tradizionali ed esercizi virtuali).

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”.

ESERCIZI TRADIZIONALI

- 01** ATTIVI SENZA TERMINALE POS
- 03** NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS
- 04** ATTIVI CON TERMINALE POS
- 05** NON ATTIVI CON TERMINALE POS
- 06** ESERCIZI VIRTUALI

Voce: **58735**

VERSAMENTO CONTANTE PRESSO ATM

La presente voce ha periodicità semestrale.

Operazioni di versamento di contante effettuate dalla propria clientela tramite l'utilizzo di ATM dell'azienda segnalante o di altre aziende del "gruppo".

È prevista la distinzione per "Stato della controparte" e "provincia di esecuzione dell'operazione" (entrambi riferiti allo sportello presso il quale il cliente detiene il conto) nonché per "settore di attività economica".

04 NUMERO

06 AMMONTARE